



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.12 del registro	VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2025 (ART. 1, C. 862, L. 145/2018)
Data 06/02/2025	

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei del mese di Febbraio alle ore 17.38 e seguenti si è riunita nella sala delle adunanze del suddetto Comune, la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
Massimiliano Calcagni	Sindaco	P	
Atripaldi Ottavio	Vice Sindaco	P	
Carbone Luisa	Assessore	P	
Bottini Fabrizio	Assessore	P	
Colantonio Ivan	Assessore		X
Bianchini Manuela	Assessore	P	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale Moreschini Marco.

Il Sindaco, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

La Giunta comunale

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 25/01/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/02/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 - 2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 21/03/2024 è stata approvata la “*Riorganizzazione Uffici e Servizi. approvazione organigramma/macrostruttura, funzionigramma e assegnazione risorse umane*”, parzialmente modificata ed integrata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 dell’11/04/2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/05/2024 è stato approvato “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024- 2026 e relativi allegati”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 23/05/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026 (art. 169 del d.lgs. n.267/2000)” con la quale sono stati correttamente assegnati i centri di costo alle relative responsabilità;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 2 del 03/01/2025, con il quale viene differito al **28/02/2025** il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

Visto l’art. 1, comma 862, Legge 30 dicembre 2018 n. 145, il quale prevede che:

*“862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato **Fondo di garanzia debiti commerciali**, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

- a) **al 5 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) **al 3 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) **al 2 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) **all'1 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;*

Preso atto che tale obbligo decorre dall’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 859, Legge n. 145/2018:

“859. *A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

- a) *le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente **non si sia ridotto almeno del 10 per cento** rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure **non si applicano** se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, **non è superiore al 5 per cento** del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
- b) *le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma **presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, **non rispettoso** dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”*

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 861 e comma 863, Legge n. 145/2018:

“861. *Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+”;*

“863. *Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.”*

Preso, dunque, atto che:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC);
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;

Considerato che, come è stato chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 78/2020), *“il fondo da appostare in bilancio rappresenta (...) una soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all'amministrazione di disporre di liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito*

residuo. Il meccanismo approntato impedisce di effettuare impegni di spesa e pagamenti a valere sulle somme accantonate nel fondo; ciò fa sì che, a fine esercizio, le relative economie di spesa rifluiscono nella quota libera del risultato di amministrazione e l'ente può utilizzare la giacenza di cassa in tal modo formatasi per pagare i debiti arretrati”;

Accertato che, sulla base dei **dati risultanti dalla PCC rilevati alla data del 31.12.2024**, l'ente presenta i seguenti valori:

- Stock del debito al 31/12/2023	€ 1.197.637,68
- Obiettivo di riduzione del debito (art.1 comma 859 lett. a) (-10% calcolato su stock 2023)	€ 119.763,77
differenza	€ 1.077.873,91
- Fatture ricevute nel 2024	€ 8.210.317,38
- Parametro di controllo sulla composizione del debito (art.1 comma 859 lett.a) (5% delle fatture ricevute nel 2024)	€ 410.515,87
- Stock del debito al 31/12/2024	€ 642.374,88
- Tempo medio ponderato di ritardo (art.1 comma 859 lett. b)	13,75 gg

Considerando che il ritardo nella gestione dei pagamenti afferenti beni e servizi di natura commerciale è influenzato anche dalla struttura organizzativa dell'Ente, mentre nel calcolo dei volumi di stock del debito rientrano anche tutte le posizioni in contenzioso;

Dato atto che lo stock del debito al 31/12/2024 si è ridotto di oltre il 10% rispetto al debito risultante al 31/12/2023;

Constatato che l'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria, anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2024) si è ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, se lo stesso è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e si è in presenza di un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b);

Preso atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo ente è tenuto ad accantonare, **per l'esercizio 2025**, la somma di **€ 62.254,28** a titolo di Fondo di Garanzia Debiti Commerciali, pari **al 2%** degli stanziamenti per acquisti di beni e servizi del bilancio dell'esercizio 2025, al netto di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 863) così determinato:

Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro aggregato 103)	+	€ 7.256.959,04
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro aggregato 103)	-	€ 4.144.245,30
TOTALE Base stanziamenti per il calcolo	=	€ 3.112.713,74
Percentuale applicata		2%
IMPORTO FGDC DA ACCANTONARE		€ 62.254,28

Rilevato che, ai sensi dell'art. 863 della legge 145/2018, il fondo di garanzia dei debiti commerciali:

- non può essere oggetto di impegni e di pagamenti;
- è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi che intervengono nel corso dell'esercizio e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;
- a fine esercizio esso confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione ed è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 della legge 145/2018;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria e Risorse Umane, reso ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- la Legge n. 145/2018;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con unanime favorevole votazione resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di dare atto che, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859 - 872 della legge 145/2018, l'ente presenta i seguenti valori:

- Stock del debito al 31/12/2023	€ 1.197.637,68
- Obiettivo di riduzione del debito (art.1 comma 859 lett. a) <i>(-10% calcolato su stock 2023)</i>	€ 119.763,77
differenza	€ 1.077.873,91
- Fatture ricevute nel 2024	€ 8.210.317,38
- Parametro di controllo sulla composizione del debito (art.1 comma 859 lett.a) <i>(5% delle fatture ricevute nel 2024)</i>	€ 410.515,87
- Stock del debito al 31/12/2024	€ 642.374,88
- Tempo medio ponderato di ritardo (art.1 comma 859 lett. b)	13,75 gg

Di accertare che, sulla base degli indicatori riportati al punto 1), questo ente è obbligato ad accantonare, per l'esercizio 2025, a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, nella misura pari al 2% degli stanziamenti per acquisti di beni e servizi del bilancio dell'esercizio 2025, al netto di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione, così determinato:

Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro aggregato 103)	+	€ 7.256.959,04
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro aggregato 103)	-	€ 4.144.245,30
TOTALE Base stanziamenti per il calcolo	=	€ 3.112.713,74
Percentuale applicata		2%
IMPORTO FGDC DA ACCANTONARE		€ 62.254,28

Di quantificare, ai sensi dell'art. 1, comma 862, Legge 30 dicembre 2018 n. 145, in € **62.254,28** la somma da accantonare a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali per l'esercizio 2025;

Di dare atto che la somma da accantonare nel Fondo di garanzia debiti commerciali è iscritta al capitolo 35803 (Missione 20, Programma 03, Titolo 1) del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 - esercizio 2025 – in corso di approvazione;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 863 della legge 145/2018, il fondo di garanzia dei debiti commerciali:

- non può essere oggetto di impegni e di pagamenti;
- nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo sarà adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione;
- a fine esercizio esso confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione ed è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 della legge 145/2018;

Successivamente con separata unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 stante l'urgenza di dare adempimento agli atti consequenziali



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 17**

Ufficio Proponente: **Tributi e finanze**

Oggetto: **VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2025 (ART. 1, C. 862, L. 145/2018)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi e finanze)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/02/2025

Il Responsabile di Settore

Patrizia Lucarini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/02/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Patrizia Lucarini

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL SINDACO
MASSIMILIANO CALCAGNI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MORESCHINI MARCO**

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

ESECUTIVITA'

Il Segretario attesta che la presente deliberazione è esecutiva

- è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000
- È trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000

Rocca di Papa, lì 11/02/25

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MORESCHINI MARCO**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

Moreschini Marco in data 11/02/2025
Massimiliano Calcagni in data 12/02/2025

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni dal 13/02/2025 al 28/02/2025, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n.267/2000 e dell' Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

Rocca di Papa, li 13/02/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
Francesca Fondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

FRANCESCA FONDI in data 13/02/2025